



Spettabili

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ill. Ministro On. Giulio Tremonti

Spettabile Ministero della Salute

Ill. Ministro On. Ferruccio Fazio

Il Gruppo di lavoro sulla riabilitazione

Sottosegretario On. Francesca Martini

INAIL

Dott. Mario CARLETTI

Oggetto : interrogazione e sull' applicazione della aliquota IVA al 4% per 'protesi e ausili'

Chiarissimi,

la scrivente vi formalizza la presente interrogazione al fine di avere un insindacabile parere sulla diversità di applicazione dell'IVA al 4% per le riparazioni di protesi articolari.

Vero è che il materiale che viene fornito all'officina ortopedica viene fatturato con un'aliquota agevolata, ma è anche vero che quanto va in lavorazione presso le stesse officine non è più materia prima.

Tale questione ha messo in discussione in diverse regioni d'Italia le officine ortopediche di strutture pubbliche e private e gli uffici cure primarie delle Asl che devono approvare i preventivi di spesa per la fornitura dell'ausilio modificato o adattato.

Tra le segnalazioni arrivate alla nostra sede, e nel trovarci a conciliare le posizioni divergenti assunte dalle diverse strutture , ASP – ASL- ULSS- e officine ortopediche, chi ne paga il conto è sempre il cittadino. Abbiamo più volte accordato con bonaria volontà delle parti, qualcosa che è carente dal punto di vista normativo.

Ci permettiamo di portare in evidenza un' analogia alla questione che invece gode di una deroga alla norma di adeguati dettagli in materia, ovvero l'adattamento di vettura per portatore di handicap ove la materia prima è con iva agevolata, la manodopera quantificata in ore, un' aliquota intera e inoltre vi è anche calcolato uno smaltimento rifiuti alla lavorazione.



Associazione Nazionale per le
Infezioni Osteo Articolari

Quanto sopra e l'analogia riportata vuole arricchire la complessa pendenza che ad oggi è moltiplicata in Italia per gli enti e strutture sopra accennate il quanto la certificazione di *dispositivo medico* di un bene sanitario non è di per sé condizione sufficiente per l'applicazione del trattamento Iva agevolato previsto per le protesi e gli ausili, ben potendo essere destinato a finalità sanitarie diverse da quelle proprie delle protesi e degli ausili.

Di contro, la qualificazione di un bene come protesi o ausili non può prescindere da un'analisi merceologica e da un esame delle caratteristiche tecniche e funzionali del bene medesimo.

Le protesi in genere

Il n. 30 della tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633/1972 consente di applicare l'aliquota Iva ridotta del 4 per cento alle cessioni delle protesi.

Per l'individuazione di tali beni, occorre fare riferimento all'inquadramento doganale, giacché la norma fiscale citata elenca le protesi da agevolare, facendo riferimento alla voce, non più vigente, 90.19 della tariffa doganale; attualmente, detti beni sono indicati nella voce 90.21, sezione XVIII, capitolo 90 della tariffa doganale in uso.

L'elenco dei beni agevolati, indicati dalla norma fiscale, riproduce nella sostanza il contenuto della suddetta voce doganale: *apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità.*

In base a quanto previsto dal successivo n. 33 della tabella in rassegna, risultano altresì agevolate le componenti parte dei beni precedentemente elencati: anche in tal caso diviene fondamentale l'analisi doganale del prodotto. Quest'ultimo, infatti, potrebbe costituire, non parte di protesi, bensì bene dotato di propria individualità; è il caso del *prodotto farmaceutico* o della *composizione per l'odontoiatria*, inclusi rispettivamente nelle voci doganali 3006 e 3407, per la cui tassazione Iva non può dunque farsi riferimento alla disciplina delle protesi.

Le protesi residuali e gli ausili

Il n. 41-quater della citata tabella Iva prevede che la tassazione con l'aliquota al 4 per cento si applichi in favore delle protesi e degli ausili, destinati ad alleviare o curare menomazioni funzionali permanenti.

Trattasi di beni che si presentano come categoria residuale rispetto a quelli elencati nel n. 30 della tabella Iva, giacché risultano svincolati dall'inquadramento doganale richiesto espressamente da tale norma.

Pertanto, ai fini della corretta applicazione dell'Iva ridotta, occorre valutare le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti che si vogliono tassare, nonché la circostanza dell'utilizzazione esclusiva da parte di soggetti affetti da patologie invalidanti in modo permanente.



Associazione Nazionale per le
Infezioni Osteo Articolari

Le protesi residuali

Circa le caratteristiche di tali prodotti può ritenersi, facendo riferimento al nomenclatore tariffario delle protesi, che i medesimi debbano:

1. esser portati sulla persona o impiantati nel corpo umano;
2. compensare una deficienza o un'infermità del corpo umano, attraverso l'assunzione o sostituzione di una funzione svolta dall'organo compromesso;
3. svolgere un'azione meccanica.

In proposito si rileva, poi, che il requisito sub 3) potrebbe essere soddisfatto dalla certificazione Ce di *dispositivo medico*, prevista dalla direttiva comunitaria 93/42/Cee. Infatti, per *dispositivo medico* s'intende ogni apparecchio, strumento, sostanza, o altro prodotto che sia utilizzato a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia, e che non eserciti la sua azione principale con mezzi farmacologici o immunologici né mediante processo metabolico (articolo 1 del Dlgs n. 46/1997); in tal senso il dispositivo medico garantirebbe che il prodotto funziona essenzialmente in modo meccanico, ma non rappresenterebbe di per sé condizione sufficiente per l'applicazione dell'Iva ridotta prevista dalla norma in esame.

Peraltro, la registrazione di un prodotto come sostanza medicinale, ai sensi del Dlgs n. 178/1991, imporrebbe di applicare nei confronti del medesimo il trattamento Iva (tassazione al 10 per cento) previsto dal n. 114, parte III, della tabella più volte citata, anche se nei limiti posti da tale norma.

Gli ausili

Attesa la definizione che le norme di settore pongono in merito alla nozione di ausilio, può assumersi che il medesimo tende in generale a migliorare la qualità di vita del disabile, alleviandone le disfunzioni conseguenti al verificarsi della patologia invalidante; in tal caso l'azione curativa non avviene, come per le protesi, tramite l'assunzione o sostituzione delle funzioni dell'organo umano coinvolto nella menomazione.

Limiti all'applicazione dell'Iva agevolata

La norma Iva in esame prevede, tuttavia, che protesi residuali e ausili fruiscono dell'aliquota ridotta quando la menomazione funzionale, per la cui cura i medesimi vengono acquistati, non è legata a situazioni temporanee.

Al riguardo la **risoluzione n. 336/E del 2002** ha precisato a scopo cautelativo che quando si è in presenza di beni che, per caratteristiche e qualità sono suscettibili di una diversa utilizzazione rispetto alla cura della menomazione permanente, occorre che tale ultima circostanza debba essere comprovata attraverso un'adeguata certificazione. Naturalmente, tale certificazione non è necessaria laddove tali beni siano ritenuti per vocazione come destinati a soggetti disabili, cioè oggettivamente non suscettibili di un uso diverso da quello relativo alla cura di menomazioni permanenti (**risoluzione n. 253/E del 2002**)



Associazione Nazionale per le
Infezioni Osteo Articolari

Alcune precisazioni dell'Agenzia

Circa l'aspetto esteriore del prodotto protesi, l'Agenzia delle Entrate ha fatto presente (risoluzione n. 18/E del 2002) che, fermo restando le condizioni sopra richiamate, non rileva la circostanza che il medesimo possa avere una consistenza fisica di sostanza, differente rispetto agli altri prodotti che possono più agevolmente definirsi strumenti o apparecchi di protesi. In tale caso è stato, infatti, ritenuto preminente, ai fini della corretta qualificazione Iva, il sistema di azione del prodotto, che agevola in modo meccanico il superamento di una deficienza/infermità del corpo umano; peraltro, tale meccanismo curativo rileverebbe, ai fini fiscali, anche se l'utilizzo del bene fosse strumentale alla sola fase chirurgica di eliminazione della deficienza o infermità (risoluzione n. 59/E del 2003).

Conclusioni

La scrivente ANIO, Vi fa appello a tale delicata questione che ha necessità di essere dipanata con un deroga inopinabile, e che questa sia recepita da centri e assessorati al fine di evitare i continui disagi che i pazienti devono vivere a causa di una interpretabilità della norma.

Restando in attesa di una Vostra cortese risposta alla presente, l'occasione è a noi gradita per porgere cordiali saluti.

Palermo, 20.10.2010



Il Presidente Naz. A.N.I.O- O.N.L.U.S.
Girolamo Calsabianca

Si allegano alcune interrogazioni fatte alle agenzie delle entrate in merito alla questione di cui sopra.

Roma, 31 DIC. 2010

A.N.I.O. - O.N.L.U.S.
VIA ALTOFONTE
MALPASSO, 453
90126 PALERMO (PA)

Prot. n. 954-174070/2010

OGGETTO: *Consulenza giuridica n. 954-66/2010
Associazione/Ordine A.N.I.O. - O.N.L.U.S.
Codice Fiscale 97165330826
Istanza presentata il 26/10/2010*

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Associazione Nazionale per le Infezioni Osteo Articolari (A.N.I.O. - O.N.L.U.S.) chiede se sia possibile applicare l'IVA con aliquota ridotta nella misura del 4% alle prestazioni rese dalle officine ortopediche per riparare le protesi articolari.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Associazione chiede un intervento legislativo che consenta l'applicazione dell'aliquota IVA nella misura del 4% anche alle prestazioni di riparazione di protesi ed ausili sanitari analogamente a quanto previsto dal n. 31 della Tabella A, parte

seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633 per le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli per portatori di handicap.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il quesito oggetto della richiesta di consulenza in esame verte sull'applicabilità dell'aliquota IVA nella misura del 4% alle riparazioni di protesi articolari.

In base alle previsioni di cui ai nn. 30 e 31 della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633 gli apparecchi di ortopedia, gli oggetti ed apparecchi per fratture, nonché le parti, i pezzi staccati e gli accessori esclusivamente destinati ai suddetti beni sono soggetti ad aliquota IVA nella misura del 4%

Il successivo n. 41-quater, disposizione di carattere residuale, prevede l'applicazione della medesima aliquota alle protesi ed agli ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti.

La Tabella A, parte seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633 non contempla alcuna voce nella quale sia possibile sussumere le riparazioni delle suddette protesi.

Premesso quanto sopra deve concludersi che le prestazioni aventi ad oggetto la modifica, la riparazione, l'adattamento delle protesi articolari sono soggette ad IVA nella misura ordinaria del 20%, come già chiarito dal Ministero delle Finanze con circolare 24 dicembre 1987, n. 87 per le protesi acustiche.

Per quanto concerne la richiesta dell'associazione istante, di un intervento normativo volto ad estendere l'aliquota del 4% prevista per le cessioni di protesi anche alle riparazioni, si osserva che l'eventuale accoglimento della stessa involge valutazioni di opportunità che esulano dalla competenza della scrivente.

Tuttavia si fa presente, sotto l'aspetto tecnico, che l'articolo 98 della Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE ammette l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta rispetto a quella ordinaria con esclusivo riguardo alle cessioni di beni e alle prestazioni

di servizi riconducibili alle categorie elencate nell'allegato III.

Ai sensi dell'articolo 99 della medesima Direttiva l'aliquota ridotta non può essere inferiore alla misura del 5%.

Le operazioni oggetto della richiesta di consulenza sono considerate nel n. 4 del citato allegato III recante la seguente elencazione: "apparecchi medici, materiale ausiliario ed altri strumenti medici, normalmente destinati ad alleviare o curare invalidità, per uso personale esclusivo degli invalidi, compresa la riparazione di tali beni, e la cessione di seggiolini per bambini installati negli autoveicoli".

Ciò comporta che l'eventuale assoggettamento ad aliquota ridotta delle prestazioni in discorso risulterebbe compatibile con la disciplina comunitaria.

Peraltro non potrebbe essere prevista l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento, la quale può essere esclusivamente mantenuta, in virtù della cosiddetta clausola "stand still" di cui all'articolo 110 della Direttiva n. 2006/112/CE, alle sole cessioni di beni e prestazioni di servizi, ricomprese nel richiamato allegato III, che già fossero soggette a tale aliquota alla data del 1° gennaio 1991.

**PER IL DIRETTORE CENTRALE
IL CAPO SETTORE**

Giovanni Spalletta



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana



Assessorato Regionale della Salute
Ufficio di Gabinetto

Protocollo N° 5709/eli

11 FEB. 2011


Prot. n. 7982

del 26/01/2011

OGGETTO: Parere dell'Agenzia delle Entrate in ordine all'applicazione dell'IVA al 4%.

Al Presidente Nazionale A.N.I.O. O.N.L.U.S.
Dott. Girolamo Calsabianca
Via Altofonte Malpasso, 453/R
90126 – Villagrazia - Palermo

In riferimento alla nota relativa all'oggetto del 20 ottobre 2010 con la quale la S.V. inoltrava richiesta di parere in ordine alla diversità di applicazione dell'IVA al 4% per le riparazioni di protesi articolari, si rappresenta che con nota prot. n. 5480 del 19 gennaio c.a. il Servizio 5 del Dipartimento Pianificazione Strategica di questo Assessorato ha inoltrato a tutte le Aziende sanitarie dell'Isola il parere n.954-174070/2010 del 31/12/2010 reso dall'Agenzia delle Entrate che, ad ogni buon fine, si allega in copia.



Il Capo di Gabinetto
Avv. Giovanni Carapezza

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

Servizio 5 "Economico-finanziario"

Prot./Servizio 5/n. 0005480 del 19/01/2011

Palermo, _____

Oggetto: Parere dell'Agenzia delle Entrate in ordine all'applicazione dell'I.V.A. al 4%.

Azienda Sanitaria Provinciale
Viale della Vittoria, 321
92100 AGRIGENTO

Azienda Sanitaria Provinciale
Via Giacomo Cusmano, 1
93100 CALTANISSETTA

Azienda Sanitaria Provinciale
Via S. Maria La Grande, 5
95124 CATANIA

Azienda Sanitaria Provinciale
Viale Armando Diaz, 49
94100 ENNA

Azienda Sanitaria Provinciale
Via La Farina, 263
98123 MESSINA

Azienda Sanitaria Provinciale
Via Giacomo Cusmano, 24
91141 PALERMO

Azienda Sanitaria Provinciale
Piazza Igea, 1
97100 RAGUSA

Azienda Sanitaria Provinciale
Corso Gelone, 17
96100 SIRACUSA

Azienda Sanitaria Provinciale
Via Mazzini, 1
91100 TRAPANI

Azienda Ospedaliera di Rilievo
Nazionale e di Alta Specializzazione
Civico – Di Cristina – Benfratelli
Piazza Nicola Leotta, 4
90127 PALERMO

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
e di Alta Specializzazione Garibaldi
Piazza Santa Maria del Gesù, 5
95124 CATANIA

Azienda Ospedaliera Cannizzaro
Via Messina, 829
95126 CATANIA

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti
Papardo – Piemonte
Contrada Papardo
98158 MESSINA

Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti
Villa Sofia – Cervello
Viale Strasburgo, 233
90146 PALERMO

Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico P. Giaccone
Via del Vespro, 129
90127 PALERMO

Azienda Ospedaliera Universitaria
G. Martino
Via Consolare Valeria, 1
98125 MESSINA

Azienda Ospedaliera Universitaria
G. Rodolico – V. Emanuele
Via S. Sofia, 78
95123 CATANIA

e,p.c.



Ufficio di Gabinetto
Dell'On.le Assessore
(rif. nota 10.1.2011 n. 1519)
SEDE

Si trasmette, per quanto di opportuna conoscenza, copia del parere 31 dicembre 2010 n. 954-174070/2010, reso dall'Agenzia delle Entrate su richiesta dell'Associazione Nazionale per le Infezioni Osteo Articolari (A.N.I.O. – O.N.L.U.S.), con il quale si precisa che gli apparecchi di ortopedia, gli oggetti e gli apparecchi per le fratture, i pezzi staccati e gli accessori esclusivamente destinati a detti beni sono soggetti ad aliquota I.V.A. nella misura del 4%.

La medesima aliquota viene applicata alle protesi ed agli ausili relativi a menomazioni di tipo funzionale permanente.

Viceversa, le prestazioni aventi ad oggetto la modifica, la riparazione e l'adattamento delle protesi articolari sono soggette ad I.V.A. nella misura ordinaria del 20%.

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(dr. Vittorio Accetta)

